

# CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 16/01/2020

Immediatamente eseguibile

N. di Reg. 1/2020

N. di prot. 3/2020 del 16/01/2020

**OGGETTO: PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA DI BACINO - AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 1 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA - PER LA NOMINA DEL DIRETTORE PROVVISORIO DEL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI” NELLA PERSONA DEL DOTT. LUCA SCARANGELLA, SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI PIOMBINO DESE + VILLA DEL CONTE + LOREGGIA + CAMPODORO**

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio alle ore 15:00 presso la Sala consiliare del Municipio di Villa del Conte (PD), si è riunito il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, per deliberare come da invito prot. n. 1/2020 del 02.01.2020 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti del COMITATO DI BACINO:

NOMINATIVO	CARICA	P/A	Giustificato
<b>ARGENTI ANTONELLA</b> Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD)	<b>PRESIDENTE</b>	<b>P</b>	
<b>CAVINATO ELISA</b> Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>TONAZZO STEFANO</b> Sindaco del Comune di Limena (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>MONTAGNER CRISTIANO</b> Sindaco del Comune di Mussolente (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>PELLIZZARI ALDO</b> Sindaco del Comune di Rotzo (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>PELLANDA LUIGI</b> Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>BAGGIO LORENZA MARIA</b> Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	

**Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.**

Accertata la validità della seduta, risultando presente la totalità dei componenti del Comitato di bacino (si richiede la maggioranza, ovvero almeno 4 componenti su 7), il Presidente dà avvio ai lavori del Comitato di bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

**Assume la funzione di Segretario provvisorio/verbalizzante il dott. Fabio Fantin, Responsabile del Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa del Comune di Bassano del Grappa (Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”).**

PRESIEDE IL COMITATO DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 8 - allegati n. /

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. FABIO FANTIN

(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all’Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa ((Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”) per giorni 15 consecutivi dal 22.01.2020 al 06.02.2020.

## **IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"**

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di

abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionale al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;
- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;
- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta

sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;

- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino “Brenta”, richiedeva che venisse posta in essere l’azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell’esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino “Padova Città”, la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato “Brenta” non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Brenta” in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell’08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell’11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell’assemblea per l’elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell’avvio dell’attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;
- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l’Assemblea di bacino per l’elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento *in house providing*, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito mediante Convenzione tra i Comuni ricadenti nel Bacino e il Consiglio di Bacino le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Preso d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

DATO ATTO che, a seguito dell'avvenuto insediamento degli organi di indirizzo politico dell'ente Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", occorre ora provvedere in relazione agli organi di gestione burocratica, ed in particolare dotare l'ente di una figura provvisoria di Direttore che eserciti le funzioni di cui all'art. 15 della Convenzione, in attesa di definire e avviare idonea procedura di selezione per la nomina del futuro e definitivo Direttore;

VISTO l'art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), che individua le funzioni e competenza del Direttore e ne definisce il procedimento di nomina:

1. *Il Direttore è nominato dall'Assemblea di bacino su proposta del Comitato di bacino.*
2. *Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:*
  - a. *assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;*
  - b. *partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;*
  - c. *ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;*
  - d. *coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino*
  - e. *cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea di bacino;*
  - f. *esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);*
  - g. *trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;*
  - h. *propone al Comitato di bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;*
3. *Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea di bacino sulla propria attività.*

RICHIAMATO anche l'art. 9, comma 2, lett. c) della Convenzione, in base al quale la nomina del Direttore è atto fondamentale attribuito alla competenza dell'Assemblea di Bacino;

RITENUTO con il presente atto di formulare all'Assemblea di Bacino la proposta di nomina del Direttore provvisorio, sulla quale l'Assemblea sarà tempestivamente chiamata a deliberare nella prima seduta utile;

ACQUISITA, come riferito dal Presidente del Consiglio di Bacino, la disponibilità a svolgere il ruolo di Direttore provvisorio in questa prima fase di avvio del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" del dott. LUCA SCARANGELLA, Segretario comunale in ruolo dal 19.08.1991 e appartenente alla fascia A del vigente C.C.N.L. Segretari comunali e provinciale, attuale Segretario titolare della sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Piombino Dese (PD), Villa del Conte (PD), Loreggia (PD) e Campodoro (PD);

DATO ATTO che, prima che l'Assemblea di Bacino provveda a deliberare sulla nomina, occorre previamente verificare che a carico dello stesso dott. LUCA SCARANGELLA non sussistano ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013, come da apposita dichiarazione che verrà richiesta all'interessato e acquisita al protocollo dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

## IL COMITATO DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

VISTO l’esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

**PRESENTI N. 7**

**FAVOREVOLI N. 7**

### DELIBERA

- 1) **di proporre con il presente provvedimento all’Assemblea di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” – ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, lett. c) e 15, comma 1, della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018) – la nomina del Direttore provvisorio del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” nella persona del dott. LUCA SCARANGELLA, Segretario comunale in ruolo dal 19.08.1991 e appartenente alla fascia A del vigente C.C.N.L. Segretari comunali e provinciale, attuale Segretario titolare della sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Piombino Dese (PD), Villa del Conte (PD), Loreggia (PD) e Campodoro (PD);**
- 2) di dare atto che il suddetto incarico ha decorrenza immediata e termine all’atto della nomina di una figura definitiva di Direttore ai sensi dell’art. 15 della Convenzione, allo scopo di assicurare in questa prima fase la gestione burocratica dell’Ente Consiglio di Bacino;
- 3) di dare atto che il conferimento del presente incarico, stante la natura provvisoria e di

necessità per avviare la gestione burocratica dell'Ente Consiglio di Bacino, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- 4) di trasmettere tempestivamente copia del presente provvedimento all'Assemblea di Bacino, affinché provveda a deliberare nella prima seduta utile sulla nomina del Direttore provvisorio ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) della Convenzione;
- 5) di dare atto che, prima che l'Assemblea di Bacino provveda a deliberare sulla nomina, occorre previamente verificare che a carico del nominando non sussistano ipotesi di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013, come da apposita dichiarazione che verrà richiesta all'interessato e acquisita al protocollo dell'Ente.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO  
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 13.01.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  
ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO  
Dott. ANTONELLO ACCADIA

(firma digitale)

---

Colui che presiede il Comitato di Bacino propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo di sottoporre alla tempestiva approvazione dell'Assemblea di Bacino la proposta di nomina del Direttore provvisorio. Il Comitato di Bacino approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

**PRESENTI N. 7**

**FAVOREVOLI N. 7**